



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di ROMA

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
artt. 408, 411 e 549 c.p.p. -

Al Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di
R O M A

I Pubblici Ministeri Delia Cardia e Sergio Colaiocco,

Letti gli atti del procedimento penale nr. 27082/08
nei confronti di Gabanelli Milena e Mondani Paolo

per il reato di cui all'art. 595 c.p.
commesso in Roma nel maggio 2008

Osservano:

Con atto depositato il 6 giugno 2008 Morassut Roberto ha proposto querela lamentando che nel corso della trasmissione televisiva Report, andata in onda il 4 maggio 2008 alle ore 21.30 sul terzo canale della RAI, intitolata " *I Re di Roma*", la conduttrice, Milena Gabanelli, e il giornalista che ha curato la realizzazione dei servizi, Paolo Mondani, hanno, in numerosi passaggi, arrecato gravi offese alla sua reputazione. In particolare, il querelante lamenta che il servizio avente ad oggetto, nelle dichiarazioni iniziali della conduttrice, il nuovo piano regolatore di Roma, in realtà aveva in molti passaggi espresso alcune considerazioni, rafforzate dai commenti in studio della Gabanelli, particolarmente offensive sui rapporti tra l'amministrazione capitolina e i costruttori romani e ancor più lesiva della "capacità tecnica e politica" dell'On. Morassut "...additato ...come il principale responsabile di quanto ivi rappresentato". La trasmissione, secondo il querelante avrebbe offerto un'informazione faziosa ricostruendo gli eventi senza collocarli esattamente nello spazio e nel tempo, addebitando spesso alle giunte di centro sinistra, o comunque, a quella guidata dall'On. Veltroni, di cui faceva parte il Morassut, fatti risalenti ad epoche precedenti, ponendo sullo stesso piano interventi urbanistici privi di atto deliberativo, deliberati dalla Giunta Comunale o avviati sulla base di delibera del Consiglio Comunale, senza spiegare la differenza e, comunque, operando "generalizzazioni improprie su alcune situazioni specifiche che vengono in tal modo distorte, amplificate e aggravate".

161

Dall'esame degli atti, contrariamente a quanto assunto dal querelante, non emerge che nel corso della trasmissione, siano stati valicati i limiti delle esimenti del diritto di critica e di cronaca.

Il querelante fa un'analisi puntigliosa del contenuto della trasmissione sottoponendo a vaglio critico, quasi "glossando", ogni parte dell'intervento giornalistico dalle parole della conduttrice, a quelle del giornalista responsabile di quella trasmissione, a quelle, infine, degli intervistati: dall'uomo comune, ai membri dei vari comitati di quartiere anche qualificati, ai docenti universitari.

Ebbene, anche ad ammettere che l'operazione di esegesi svolta dal querelante possa dirsi condivisibile a fronte di un programma giornalistico, certamente non condivisibile è la conclusione cui giunge poiché il lavoro contestato, anche a volerlo ritenere offensivo, appare senza dubbio scriminato dal diritto di critica e cronaca.

La trasmissione aveva ad oggetto un'inchiesta sullo sviluppo urbanistico di Roma alla luce del PRG approvato qualche mese prima con riferimento particolare ad alcune c.d. centralità individuate su terreni del privato, per lo più noti costruttori romani, alla modifica delle previsioni dello strumento urbanistico generale mediante un uso disinvolto dell'accordo di programma che avrebbe consentito al privato di ottenere incrementi di cubature residenziali a scapito delle altre destinazioni, con aumento dei profitti, in cambio di finanziamenti di modesta entità per le infrastrutture. In tal modo lasciando al privato la decisione sulla programmazione e trasformazione di quelle aree, a differenza di altri paesi europei dove l'amministrazione pubblica gestisce in prima persona, attraverso società miste, l'esecuzione di opere edilizie dalla cui commerciabilità acquisisce le risorse per le urbanizzazioni. L'inchiesta, quindi, inevitabilmente implicava una valutazione critica anche, ma non solo, delle giunte di centro-sinistra che hanno governato Roma nei 15 anni precedenti e, conseguentemente, dell'operato del querelante, assessore all'urbanistica dal 2001 al 2008.

Ebbene, non v'è dubbio che nel programma non si sia dato atto, se non in minima parte (quantomeno nelle affermazioni finali della conduttrice) degli sforzi dell'amministrazione comunale per ridimensionare le cubature previste nel vecchio PRG o per il trasferimento dei diritti edificatori in zone non impattanti, per soddisfare il fabbisogno di verde, di servizi, di strutture di trasporto pubblico e viabilità, per far capire il carattere innovativo del PRG con un nuovo assetto policentrico nelle centralità multifunzionali. Ma d'altra parte la trasmissione in questione è un programma di denuncia e non ha lo scopo di farsi portavoce dei risultati positivi di un'amministrazione comunale, ma, in quanto giornalismo di inchiesta, ha il compito primario di segnalare le disfunzioni e le inefficienze della politica e della pubblica amministrazione, cosa che ha puntualmente fatto nel caso di specie.

D'altra parte, è necessario individuare un punto di equilibrio tra il diritto di cronaca, che è anche fondamentale diritto dei cittadini a essere informati, e i diritti delle persone coinvolte. Questo equilibrio risulta certamente rispettato quando venga data la possibilità ai soggetti coinvolti di fornire la propria ricostruzione dei fatti.

In particolare la libertà di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 Cost. come dall'art. 10 Convenzione EDU, include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee o critiche su temi d'interesse pubblico, dunque

soprattutto sui modi d'esercizio del potere qualunque esso sia, senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche.

La natura di diritto individuale di libertà ne consente, in campo penale, l'evocazione per il tramite dell'art. 51 c.p., e non v'è dubbio che esso costituisca diritto fondamentale in quanto presupposto fondante la democrazia e condizione dell'esercizio di altre libertà.

All'interno delle società democratiche deve di conseguenza riconoscersi alla stampa e ai mass media il ruolo di fori privilegiati per la divulgazione extra moenia dei temi agitati anche all'interno delle Assemblee rappresentative per il dibattito in genere su materie di pubblico interesse, ivi comprese le scelte urbanistiche operate dai pubblici amministratori.

Il ruolo fondamentale nel dibattito democratico svolto dalla libertà di stampa non consente in altri termini di escludere che essa si espliciti in attacchi al potere politico o anche giudiziario, dovendo convenirsi con la giurisprudenza della Corte EDU allorché afferma che i giornali sono i "cani da guardia" (watch-dog) della democrazia e delle istituzioni.

Maggiore è il valore dell'attività esercitata più grande è d'altra parte la imprescindibilità del dibattito pubblico.

E se più ampi sono apparsi gli ambiti lasciati dalla giurisprudenza alla critica nei confronti delle scelte dei politici, essi trovano ragione soprattutto nel fatto che, a differenza di altri soggetti pubblici, cui incombe un dovere di riservatezza che alcune volte impedisce ai soggetti presi di mira di reagire agli attacchi loro rivolti, i politici hanno diritto, e dovere, di intervenire nel dibattito pubblico per fornire il proprio punto di vista ed indicare le ragioni poste a fondamento delle proprie scelte, nonché strumenti più degli altri per farlo.

Con l'intervista in oggetto, l'ex Assessore s'era già risolto ad intervenire nel dibattito pubblico, scegliendo liberamente di rispondere proprio al giornalista che conduceva l'inchiesta, senza attendere i risultati della stessa per poi introdurre nel dibattito pubblico il proprio punto di vista.

In concreto, pertanto, non ricorrono i presupposti di fatto per il ricorso a quei criteri di particolare rigore nella individuazione dei limiti nell'operato dei giornalisti in quanto gli stessi hanno dato ampiamente la possibilità al politico di fornire la propria versione dei fatti.

Se poi il querelante ha ritenuto di aver riposto malamente la propria fiducia nei giornalisti cui ha rilasciato l'intervista ciò appare penalmente rilevante - trattandosi di dichiarazioni audio-video - solo ove vi fosse un montaggio delle stesse finalizzato a deformare macroscopicamente il pensiero del politico o qualora i fatti affermati siano manifestatamente contrari al vero.

Quanto al primo profilo le dichiarazioni rese sono congruamente riportate, il che non vuol dire che siano state, o dovessero essere, tutte riportate o che il querelante avesse diritto di avanzare pretese per l'intera diffusione dell'intervista rimettendo, nel momento in cui la rilasciava, al giornalista stesso la valutazione di ciò che appariva di maggior rilievo e attinenza ai fatti dell'inchiesta.

Questa valutazione, come qualunque proposizione valutativa, rappresentando un giudizio di valore, comporta d'altro canto che non può predicarsi un controllo sulla stessa se non nei limiti della continenza espositiva e cioè della adeguatezza - funzionalità allo scopo dialettico perseguito. Continenza mai posta in discussione per l'inchiesta in esame.

Quanto al secondo profilo, relativo alla circostanza che la scriminante del diritto di critica deve essere esclusa solo qualora difetti l'aggancio ad un pur minimo dato di realtà, si osserva come quasi tutti gli aspetti denunciati dall'inchiesta corrispondano a verità, anche sulla base delle stesse precisazioni fornite dal Morassut, e, in parte, alla luce delle indagini svolte da questo ufficio con l'adozione, in alcuni episodi concreti, e quindi più rapidamente accertabili, di provvedimenti ablatori.

Si pensi, tra gli altri, al complesso denominato Terrazze del Presidente in Acilia, attualmente sotto sequestro preventivo, in cui le informazioni fornite dagli intervistati (arch. De Jesus del Comitato entroterra XIII) e dal giornalista Mondani erano corrette sia con riferimento all'iter amministrativo iniziato con concessione edilizia annullata dai giudici amministrativi e terminato con il rilascio di centinaia di concessioni edilizie in sanatoria emesse dall'U.C.E. (Ufficio Condono Edilizio) di Roma in modo del tutto illegittimo per un insediamento quasi tutto residenziale rispetto all'originaria destinazione produttiva, sia con riferimento al numero di unità immobiliari ulteriormente realizzate con frazionamenti senza titoli adeguati, sia in merito alla mancata realizzazione di gran parte delle infrastrutture che l'impresa costruttrice avrebbe dovuto eseguire previo scomputo di contributi di costruzione e oneri concessori. E, per contro, l'affermazione del Morassut, per cui il rilascio delle concessioni in sanatoria fosse una tappa obbligata e il Comune non avrebbe avuto altra scelta, appare non vera, tenuto conto che un controllo scrupoloso dello stato di quell'enorme complesso immobiliare (295.976,95 mc., 1367 unità immobiliari, 38 unità commerciali e 32 unità direzionali) da parte dell'amministrazione avrebbe potuto impedire il rilascio delle concessioni, il completamento quasi totale dell'insediamento e determinare la stessa p.a. all'applicazione delle previste sanzioni. Ed ancora, il querelante, all'epoca assessore all'urbanistica, non può poi dolersi se la lettura critica di tali dati di fatto induca alla riflessione secondo cui il Comune, potendo optare tra più possibilità, avrebbe ritenuto preferibile "regalare" concessioni in sanatoria ai costruttori in cambio di versamenti in denaro e consentire così una cementificazione indiscriminata per fronteggiare il mancato trasferimento di fondi dal governo.

L'On.Morassut si lamenta, inoltre, che nella trasmissione non si sia dato conto del fatto che la Giunta presieduta dal Sindaco Veltroni mirava a collegare gli insediamenti con il trasporto del ferro, c.d. "cura del ferro", al fine di correggere l'attuale struttura urbana legata per lo più alla viabilità privata su gomma. Ha, pertanto, subordinato l'attuazione delle centralità urbane e metropolitane alla preventiva e contestuale esecuzione delle infrastrutture ferroviarie.

L'obiezione, in realtà, non è proprio fondata perché nell'intervista al nominato Arch. De Jesus, nell'ambito dell'analisi della centralità Acilia-Madonna, questa circostanza viene

rappresentata anche se forse non con il risalto che il querelante avrebbe voluto e sottolineato se l'inchiesta fosse stata diretta e realizzata per conto del comune di Roma.

Ma la questione fondamentale che, peraltro, si ripropone per tutti gli interventi urbanistici in corso di grosse dimensioni riguarda proprio la mancata o parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria che dovrebbero precedere o procedere congiuntamente all'esecuzione delle costruzioni residenziali secondo le previsioni programmatiche, quasi mai, però, rispettate dai costruttori che evidentemente privilegiano l'intervento più redditizio o fatte rispettare a causa della carenza di controlli da parte delle articolazioni della amministrazione comunale che dovrebbe pretenderne l'osservanza, spesso bloccate da difficoltà esecutive frutto di una errata valutazione del perimetro delle aree da destinare alle infrastrutture magari già compromesse urbanisticamente da insediamenti abusivi.

Sta di fatto che questi deficit di standards incidono sulla qualità della vita di chi va ad abitare in quei nuovi quartieri come alcune delle persone, intervistate durante il programma, hanno segnalato.

Così a PONTE DI NONA dove certamente le infrastrutture relative ai trasporti sono molto carenti e il cantiere è tutt'ora aperto come assunto dagli abitanti intervistati, anche perché le opere che dovevano procedere di pari passo con il rilascio delle concessioni per le unità abitative (v. copia della convenzione urbanistica allegata alla querela) non sono state realizzate senza che l'amministrazione comunale intervenisse.

Altrettanto nell'area della BUFALOTTA dove sono state realizzati i centri commerciali e i fabbricati residenziali ma non le infrastrutture. O come per il PARCO DELLE SABINE la cui realizzazione sarebbe dovuta avvenire contestualmente all'edilizia residenziale e ciò non è avvenuto.

Oppure ancora nella centralità ACILIA MADONNETTA non ancora iniziata ma dove doveva già essere in fase di costruzione la stazione ferroviaria e tre campus universitari, opere bloccate per carenza di fondi e in parte perché ostacolate dalla presenza di insediamenti abusivi non tutti calcolati, circostanze che lo stesso Morassut ammette pur sottolineando il fatto che le infrastrutture devono essere realizzate prima o durante la realizzazione delle centralità così come la sede dell'università è condizione per l'avvio della procedura.

Il querelante si lamenta ancora della "demonizzazione" dell'accordo di programma, strumento di pianificazione urbanistica che i giornalisti avrebbero indicato come mezzo per modificare le previsioni del PRG stabilite nelle centralità "incardinate nelle aree libere dei tessuti esistenti corrispondenti al residuo pubblico e privato del vecchio PRG". Secondo il querelante l'accordo di programma ha consentito di anticipare, in variante al vecchio piano, strumenti contenuti nel nuovo PRG e prevede una procedura concordata con gli enti sovraordinati, per cui è falsa l'affermazione "basta che un costruttore o un proprietario di un'area chieda all'amministrazione di andare in deroga al piano regolatore, che questa procedura sostituisce alla decisione pubblica un tavolo di trattativa tra le parti".

Sul punto, dice l'intervistato, Prof. BERDINI, docente di urbanistica dell'Università Tor Vergata, con il successivo commento di MONDANI, che le centralità sono sparpagliate nella città, nelle aree destinate agli ex servizi generali e quasi tutte privatizzate come la

Bufalotta (dove hanno acquistato i costruttori Toti e i Caltagirone), Acilia Madonnetta (passata da Telecom a Toti e Ligresti), Romanina (di proprietà di Scarpellini), Fiumicino e Magliana (sempre proprietà Toti) e che con accordi di programma si cambierebbero in parte le originarie destinazioni di PRG (“saltano le regole”) a favore dei privati in cambio di oneri concessori e contributi per opere pubbliche, così come per l’area della BUFALOTTA (v. anche dichiarazioni dell’Ing. ROSSO dell’Associazione nuovo Municipio IV) o della ANAGNINA-ROMANINA.

Tali circostanze non sono false. Nella proposta 110 Dec. G.C. del 18/5/2005 n. 98 (all. 13 della querela) avente ad oggetto gli indirizzi per il completamento delle attuazioni delle centralità Urbane e Metropolitane si legge che queste ultime sono state localizzate in aree libere – residui inutilizzati di aree a destinazioni pubbliche del vecchio PRG e che le centralità in corso di realizzazione (c.d. a pianificazione definita) sono nove di cui quattro (ma anche Fiera di Roma, ancorché di iniziativa pubblica ricade in area privata) sono di iniziativa privata, delle altre otto ancora da pianificare solo tre sono su aree di proprietà pubblica.

Molte di queste zone, in particolare, erano qualificate M1 nel vecchio PRG ossia destinate a servizi pubblici generali o gestiti da enti pubblici dove la “... conformazione dei volumi deve essere tale da consentire all’interno di tali superfici, la realizzazione di spazi pubblici o vincolati all’uso pubblico...e la sistemazione di ampi spazi alberati.”

Ed ancora sempre nella proposta appena citata si menzionano le richieste dei privati tendenti ad aumentare le quantità di previsioni edificatorie e che le difficoltà di adeguamento del trasporto pubblico di massa e di attuazione delle stazioni della metropolitana dovranno essere superate con accordi con gli enti territoriali e le aziende di trasporto e finanziate con fondi esterni al bilancio comunale che “possono essere in parte coperti da risorse private il cui contributo deve essere definito in relazione alla redditività economica degli interventi programmati...” . A questo scopo “..appare opportuno tenere conto delle difficoltà che i soggetti privati potrebbero incontrare se dovessero percorrere da soli la strada della ricerca dei servizi anche pubblici ...” per cui bisogna trovare, dice il documento “...soluzioni che garantiscano maggiore flessibilità ai programmi, senza tuttavia rinunciare alla quota di servizi pubblici che caratterizza essenzialmente le centralità...” E, d’altra parte “...la presenza delle compensazioni nelle centralità, ferma restando la necessità di garantire il necessario equilibrio fra le diverse destinazioni d’uso, può rappresentare un’occasione positiva per...ottenere contemporaneamente risorse private e riconversione delle originarie destinazioni residenziali “compensate” verso destinazioni a servizi pubblici e privati”. E, infine, si fa esplicito riferimento agli accordi di programma come strumenti per “miglioramenti ed aggiustamenti nel tempo” dei percorsi attuativi di ciascuna centralità.

Anche in questo caso l’esame degli atti unito alla visione dello stato di avanzamento dei lavori può ampiamente legittimare una censura del tipo di quella avanzata dai giornalisti e dagli utenti durante la trasmissione. Ciò ancor più se si prende visione del contenuto della Proposta 218 (Dec G.C. del 10/10/2007 n. 178) la cui menzione da parte del MONDANI è stata contestata dal querelante. Secondo la versione dei giornalisti la Giunta del Comune di Roma avrebbe approvato una delibera con cui avrebbe cambiato la destinazione d’uso di una parte della centralità metropolitana (Bufalotta) concedendo, con accordo di programma, di realizzare, su parte di aree destinate a servizi, nuovi edifici

abitativi in cambio di 80 milioni di euro per il prolungamento della metropolitana. Obietta l'On. MORASSUT che la delibera non era stata approvata dal Consiglio e che, quindi, la procedura dell'accordo di programma non era mai stata avviata.

Ebbene, tale proposta (perché di proposta effettivamente si trattava), certamente riferibile all'assessorato all'urbanistica, prevedeva effettivamente, con accordo di programma, la variante al PRG – per il settore urbano Bufalotta – Casal Boccone - finalizzato alla realizzazione di insediamenti abitativi in luogo degli insediamenti destinati prevalentemente o totalmente a servizi generali e locali di proprietà privata (sottozona M2) o attività per l'artigianato e la piccola industria (Sottozona L2) a fronte del finanziamento di una serie di opere pubbliche individuate dal Comune “sino alla concorrenza dell'incremento di valore dei loro immobili derivante dalle nuove destinazioni...”. Si diceva che il cambio di destinazione da non residenziale a residenziale era pari a oltre 800.000 mc. (e non 563.000 mc. come dice l'ex Assessore) ed era condivisibile tenuto conto che gli standards pubblici, a loro dire, erano largamente eccedenti quelli di legge e di PRG. Si precisava che lo stato di attuazione delle opere di urbanizzazione era avanzata e che era stata fatta la maggior parte dell'intera viabilità interna ed esterna al piano (anche se per la verità il tenore dello stesso documento sembra smentirlo). In cambio per il “notevole incremento del valore degli immobili” era stabilito un contributo straordinario volontario aggiuntivo agli oneri concessori pari a “quota parte della valorizzazione della proprietà (al netto dei costi di trasformazione e del profitto d'impresa)” da destinare in opere pubbliche. Si stimavano circa 150.000.000 di euro come valorizzazione e il contributo pari a circa 75.000.000 di euro complessivi.

Il contenuto di tale documento rivela con chiarezza da un lato le difficoltà finanziarie del Comune per la realizzazione delle infrastrutture, ma dall'altra denuncia l'incapacità, per la stessa ragione, di resistere alle pressioni del privato anche laddove stravolgano le previsioni originarie causando le doglianze degli abitanti della zona (si v. le dichiarazioni dell'Ing. ROSSO: la parte servizi -1 milione circa di mc - sarà trasformata da uffici a residenze - circa 5000 appartamenti in più - perché c'era difficoltà a vendere uffici) e fornendo materiale per censure fondate a chi, come i curatori della trasmissione contestata, sottolinea una certa “sudditanza” alle esigenze di profitto dei costruttori.

La quantificazione della valorizzazione – 150.000.000 di euro, infatti, appare molto modesta tenuto conto della quantità di cubatura residenziale ulteriore realizzabile (pari, si ripete, a circa 800.000 mc complessivi per tutte le società interessate) e altrettanto modesto l'importo del contributo. Tra l'altro, parte del contributo straordinario (euro 13.934.000), in particolare quello che avrebbe dovuto corrispondere la Società Iniziative Finanziarie Mobiliari Immobiliari (una delle società interessate dall'accordo) sarebbe stato corrisposto in unità abitative per sopperire alla gravissima emergenza abitativa, con la conseguenza, da un lato, di evitare alla società il pagamento del contributo che rimaneva nelle sue casse e, dall'altra, il rischio di impresa della commercializzazione delle unità abitative fornite all'ente pubblico usufruendo, in più, di quella vantaggiosa modifica.

D'altra parte l'On. Morassut ha dichiarato di avere ritirato tale proposta senza spiegarne le ragioni, circostanza che induce a ritenere che la stessa amministrazione si sia resa conto della sproporzione tra l'interesse pubblico e quello del privato costruttore.

Neppure possono smentirsi le informazioni sulle future prospettive della centralità ANAGNINA-ROMAGNINA, in parte supportate e in parte non smentite dalle dichiarazioni del privato proprietario dell'area, l'imprenditore SCARPELLINI. Questi, in cambio di 50.000.000 di euro per il prolungamento della linea della metropolitana che costerà almeno 350 milioni, mira ad ottenere con accordo di programma un aumento consistente delle cubature residenziali in un'area, peraltro, il cui valore attuale è pari a 5 o 6 volte in più rispetto al momento dell'acquisizione.

D'altra parte, sul punto il MORASSUT, smentendo l'esistenza di accordi di programma (ma nella trasmissione si parla di trattative che peraltro sarebbero in linea con il contenuto delle proposte suindicate), ha sostanzialmente tenuto a ribadire ed auspicare che si debba operare per fare la metropolitana mantenendo l'originario dimensionamento e ha smentito che la centralità sia stata localizzata nell'unica area verde rimasta, anche se la destinazione originaria M1, come già si è detto, garantiva servizi pubblici, spazi pubblici o vincolati all'uso pubblico, spazi alberati, il tutto a servizio della collettività.

Corretta anche la parte del servizio dedicata alla destinazione di un complesso immobiliare della Lamaro Appalti s.r.l. a sede della università LUISS, in cui, richiamandosi il contenuto della proposta di delibera n. 218 già menzionata, si fa cenno alla previsione di ampliamenti di volumi in deroga al PRG, in cambio di 8 milioni di euro di contributo straordinario volontario a favore del Comune non potendosi garantire gli standard di verde e parcheggi, a fronte di un guadagno della Lamaro di 150 milioni, nonché all'esecuzione, con una DIA, di lavori descritti come restauro e qualificati come ristrutturazione dalla Polizia Municipale.

Il querelante, oltre a ribadire che quella proposta non ha avuto seguito ha, comunque, precisato che i lavori erano conformi al titolo scelto e che un'eventuale deroga era giustificata dall'interesse pubblico legato al prestigio di un'università quale la LUISS.

In realtà, la proposta suindicata prevedeva effettivamente l'approvazione di un ampliamento richiesto dalla Lamaro Appalti s.r.l. e dalla LUISS pari a 10.500 mq. in deroga alle previsioni del PRG e giustificata dalla funzionalità della sede di un'università che, per quanto importante, è comunque privata, in una zona di particolare pregio dal punto di vista ambientale e con la prescrizione di parcheggi ad uso pubblico e verde pari già in misura inferiore alle dotazioni previste dal PRG (50%). In più si stabiliva, nell'ipotesi di impossibilità di soddisfare neppure quegli standards, una monetizzazione per un valore di 77,47 a mq. e un contributo straordinario volontario di 8 milioni di euro certamente modesto ove si pensi che il solo canone annuo (senza l'ampliamento pure valutato nel contratto - v. copia in atti) è attualmente pari a 6 milioni di euro.

Anche in relazione alla NUOVA FIERA di ROMA non sembra siano state dette falsità. E' certo, infatti, che l'intervento viene consentito con accordo di programma, successivo all'adozione del nuovo PRG, nell'area indicata come centralità Fiumicino-Magliana (Alitalia-Magliana) a pianificazione definita (v. proposta 110 suindicata) di proprietà privata (della società Lamaro facente capo alla famiglia Toti) ottenendo una indubitabile "plusvalenza" (v. ancora una volta le quantità edificatorie previste in quelle aree nell'allegato alla citata proposta 110).

Risponde l'On. Morassut che la trasformazione dell'originaria destinazione era già stata avviata con un accordo di programma concluso con una convenzione urbanistica nel 1992, in epoca precedente all'insediamento della Giunta del Sindaco Rutelli e prevedeva la realizzazione di magazzini, attività commerciali e uffici per circa mc. 2.648.000. Dell'intervento previsto era stata realizzata solo la parte Commerce city mentre l'altra parte è stata convertita in Fiera di Roma con l'accordo di programma ratificato con delibera CC 30 del 26/2/2004 all'interno della centralità individuata dal nuovo PRG. Tali affermazioni non smentiscono le indicazioni giornalistiche e, per contro, confermano un dato oggettivo che si presta alle contestate valutazioni, ossia che la scelta della centralità è avvenuta sul terreno di una delle maggiori imprese di costruzioni romane e che la modifica, molto più redditizia, è avvenuta durante il mandato del Sindaco Veltroni e del Morassut quale assessore all'urbanistica.

Così come non è discutibile che gran parte delle cubature previste nel PRG ricadono nelle aree di proprietà dei grossi costruttori romani, verosimilmente gli unici a potersi permettere grossi investimenti finanziari. Oltre agli interventi suindicati sono stati menzionati quelli nella zona di Tor Pagnotta, la lottizzazione di Grottaperfetta, tutti facenti capo alla famiglia di costruttori Caltagirone. E l'esperienza passata insegna che non basta condizionare sulla carta l'esecuzione delle cubature residenziali alla preventiva o contestuale esecuzione delle infrastrutture per garantirne l'attuazione spontanea da parte del privato.

Resoconto altrettanto veritiero è stata fatto in relazione ai numerosissimi abusi nel PARCO DELL'APPIA ANTICA, area sottoposta a molteplici vincoli per la sua rilevanza storica, archeologica e paesistica, menzionati dall'urbanista Vezio De Lucia e dalla Soprintendente ai BB.AA. Rita Paris, abusi non demoliti ancorché realizzati ad es. in prossimità di monumento importantissimi come il mausoleo di Cecilia Metella ed anzi spesso oggetto di sanatoria. Vero è che la legislazione dei condoni non può certo essere addebitata all'ente locale, ma è anche vero che molte sono state le concessioni in sanatoria rilasciate illegittimamente, anche a volte per incuria delle amministrazioni preposte ai vincoli, da un ufficio, quale quello della capitale deputato al rilascio delle sanatorie, assai carente e inidoneo ad operare qualsiasi verifica, con il risultato che l'area in questione ha effettivamente subito un degrado significativo.

Ed allora, si ritiene che le doglianze dell'On. Morassut non possano essere condivise poiché il programma televisivo ha affrontato il tema di indagine in termini tali da non giustificare censure penalmente rilevanti. E' comprensibile che il querelante non condivida l'impostazione dell'inchiesta indubbiamente critica anche dell'operato dell'amministrazione comunale di cui all'epoca il Morassut era un importante membro, forse in alcuni casi eccessivamente critica, in altri forse ingenerosa nei confronti di un governo locale che pure nel settore dell'urbanistica, ha cercato di muoversi anche in modo virtuoso non solo nelle intenzioni (si pensi ad es. alle demolizioni di edifici abusivi che hanno conosciuto un indubbio sviluppo durante quel governo), ma anche nel ridimensionamento delle vecchie previsioni edificatorie, nel disegnare in astratto un nuovo assetto di struttura urbana decentrata sostenibile e accessibile con rete viaria e ferroviaria adeguata ovvero nella scelta di programmi integrati per la riqualificazione di alcune periferie più degradate intorno al GRA.

163

Tuttavia , non può non sottolinearsi come gli indagati abbiano svolto “un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti” (Cass. Civ. n. 5259/1984) in particolare sull’attuale e futuro assetto urbanistico della capitale fondato su ricerca e analisi della documentazione, su informazioni provenienti da persone qualificate per le loro competenze tecniche o da componenti dei vari comitati di quartiere o da comuni cittadini altrettanto qualificati, e forse ancor più legittimati, dalla conoscenza della porzione di città in cui vivono e che più subiscono gli effetti del degrado e delle carenze della pubblica amministrazione e della politica nella gestione e programmazione del territorio.

D’altra parte, non essendo in discussione l’interesse pubblico del servizio, né la forma dell’esposizione, in ordine alla verità, requisito tradizionalmente necessario per l’esercizio dello *ius narrandi* scriminato dal diritto di critica/cronaca, va sottolineato come la relativa valutazione probatoria risenta del tipo di accertamento nella specie giornalistico e consenta l’utilizzo anche di criteri di verosimiglianza idonei ad integrare ed interpretare in modo logico il complesso dei dati fattuali acquisiti (Cass. Sez. 5 n. 27283 del 20/3/2007).

Ove tutto questo non bastasse, in relazione ad eventuali inesattezze e imprecisioni delle interviste nel servizio giornalistico, la loro marginalità rispetto al livello complessivo ed alla qualità dell’informazione consente di ritenere che i due giornalisti abbiano operato nella ragionevole convinzione della fedeltà delle notizie acquisite e divulgate e di escludere in ogni caso il profilo soggettivo dell’illecito in oggetto.

Visti gli artt. 408 – 411 c.p.p

CHIEDE

disporsi l’archiviazione del procedimento e la conseguente restituzione degli atti al proprio Ufficio.

ROMA, li 15.06.2009

I PUBBLICI MINISTRI
(Delia Cardia e Sergio Colaiocco)

TRIBUNALE DI ROMA
Ufficio Giudice Indagini Preliminari
Cancelleria Centrale
Pervenuto il 9/9/09

N. 24082/08 RG NR
N. 311/09 RG GIP



TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il Giudice per le Indagini Preliminari Dr. Roberto Saulino,
letti gli atti del su intestato procedimento ed esaminata la richiesta di
archiviazione formulata dal Pubblico Ministero;
ritenuto di dover condividere le argomentazioni svolte dal Pubblico
Ministero in ordine alla insussistenza di elementi idonei a sostenere
l'accusa in giudizio: non risulta che nel corso della trasmissione televisiva
siano stati travalicati i limiti delle scriminanti del diritto di critica e di
cronaca; eventuali imprecisioni ed inesattezze delle interviste (profilo del
tutto marginale e diluito nel contesto complessivo della informazione) non
possono fondare alcun giudizio di responsabilità, apparendo con evidenza
come gli indagati abbiano agito nella sicura convinzione della veridicità e
completezza delle notizie acquisite e divulgate,

P. Q. M.

dispone l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti
al Pubblico Ministero. *Restituire all'avente diritto di presentarsi in giudizio.*
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria
oggi 14-1-2011

IL CANCELLIERE
(Dot. Rocco Fucà)

IL GIP

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dr. Roberto Saulino

